

Legge regionale 20 gennaio 1971 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/09/1981

Provvidenze a favore del personale regionale.

Art. 2

(1)(2)

Alla costruzione delle case si provvede con l' osservanza delle disposizioni che disciplinano l' esecuzione delle opere dipendenti dall' Assessorato dei lavori pubblici.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981

2 Articolo da ritenersi non abrogato dall' articolo 217 della L.R. 53/81, in virtu' dell' interpretazione autentica di cui all' articolo 38 della L.R. 81/82.